

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 1996, n. 7104.
Direttiva alle amministrazioni provinciali in materia di
prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico ai
sensi della legge regionale n. 48/89.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'assessore all'utilizzo, tutela e valorizzazione delle risorse ambientali.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, concernente la disciplina autorizzatoria per tutti gli impianti che possono dar luogo a (1) emissioni in atmosfera;

Vista la legge regionale 17 luglio 1989, n. 48, concernente la delega alle province di funzioni amministrative in materia di qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente;

Visto altresì l'art.5, punto 2, della citata legge che prevede la funzione di coordinamento da parte della Giunta regionale con l'emanazione di direttive agli enti delegatari;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente 12 luglio 19, concernente la fissazione di valori minimi e massimi di emissione da impianti industriali esistenti ed i criteri per il contenimento delle emissioni in atmosfera;

Visto il decreto del Presidente del consiglio dei ministri 21 luglio 1989 ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991 i quali prevedono che le regioni diano disposizioni sull'applicazione della normativa vigente per le attività ad emissioni poco significative e/o a ridotto inquinamento atmosferico di cui agli allegati 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto di dover revocare gli atti di indirizzo e coordinamento approvati con deliberazioni di Giunta regionale rispettivamente n. 1319 del 3 marzo 1992 e n. 13808 del 29 dicembre 1992 concernenti "Disposizioni alle amministrazioni provinciali sull'applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico";

Ritenuto di dover sostituire gli atti citati al punto precedente e le circolari dell'assessorato alla sanità della Regione Lazio numeri 73 del 23 settembre 1988;

3 del 18 gennaio 1989; 19 del 15 aprile 1989; 47 del 31 luglio 1989; 59 del 7 novembre 1989 e 72 del 25 novembre 1991, con le disposizioni contenute nell'allegato atto di indirizzo coordinamento, facente parte integrante della presente deliberazione;

all'unanimità;

Delibera:

1) di emanare la seguente direttiva alle amministrazioni provinciali nell'esercizio delle funzioni delegate dell'art. 5 punto 2 della legge regionale n. 48/89;

2) di dare atto che la presente direttiva modifica ed integra le circolari dell'assessorato alla sanità della Regione Lazio numeri 73 del 23 settembre 1988; 3 del 18 gennaio 1989; 19 del 15 aprile 1989; 47 del 31 luglio 1989; 59 del novembre 1989 e 72 del 25 novembre 1991, esplicative

Per la materia disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203

3) di revocare le precedenti direttive emanate con deliberazioni di Giunta, regionale n. 1319 del 3 marzo 1992 e n. 13808 del 29 dicembre 1992 concernenti "Disposizioni alle amministrazioni provinciali sull'applicazione della normativa vigente in materia di inquinamento atmosferico";

4) di approvare la modulistica allegata alla presente deliberazione relativa alla dichiarazione di sussistenza di attività ad inquinamento poco significativo;

alle domande di autorizzazione alle emissioni in atmosfera di impianti agli cui agli articoli 6,12, e 15; nonché quella semplificata relativa alle domande per ottenere l'autorizzazione in via generale per gli impianti a ridotto inquinamento atmosferico consistente in:

a) attività ad inquinamento poco significativo (allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991): modello amministrativo "modello n. 1";

b) attività a ridotto inquinamento (allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991): modelli amministrativi: dal "modello n. 2" al "modello n. 7"; modelli tecnici dal "modello a" al "modello i";

c) artt. 6, 12, 15 lettere a) e b) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203: modelli amministrativi: dal "modello n. 8" al "modello n. 16" modelli tecnici: dal "modello I" al "modello g";

5) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il presente atto è soggetto al controllo ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40.

La Commissione di controllo sull'amministrazione regionale ha consentito l'ulteriore corso nella seduta dei 25 settembre 1996, verbale 127//19.

DIRETTIVA

A) procedure e modulistica.

1) Attività ad inquinamento atmosferico poco significativo.

I soggetti che rientrano nell'elenco delle attività ad inquinamento atmosferico poco significativo, di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, non necessitano di autorizzazione ai sensi degli artt. 6, 12, 15 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. I titolari di dette attività devono comunicare alla amministrazione provinciale

e per conoscenza al comune territorialmente competente, la sussistenza delle condizioni di poca significatività dell'inquinamento provocato utilizzando l'apposito "modello n. 1" allegato al presente atto.

2) Attività a ridotto inquinamento atmosferico - procedura generale o procedura specifica per autorizzazione in via generale.

2.1) Nuovi impianti a ridotto inquinamento.

2.1.1 Il titolare della ditta interessata ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione di un nuovo impianto rientrante nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento, di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, ha facoltà di scegliere fra la procedura ordinaria prevista dagli articoli 6, 7 e 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e la procedura specifica ai sensi del l'art. 5 del decreto del presidente della Repubblica 25 luglio 1991.

2.1.2 Le domande per il rilascio dell'autorizzazione in via generale con procedura specifica per attività a ridotto inquinamento (redatte in conformità al modello n. 2),

devono essere presentate all'amministrazione provinciale per conoscenza al comune territorialmente competente, corredate della relativa documentazione ivi indicata. Da tale documentazione la composizione quali quantitativa delle emissioni sarà deducibile dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo.

2.1.3 Le province, su tali domande, non sono, di regola tenute a richiedere il parere del comune territorialmente competente. Il comune ha comunque facoltà, entro 45 giorni dal ricevimento della copia della domanda, di comunicare (modello n. 3) alla provincia e per conoscenza alla A.U.S.L. e all'interessato, l'eventuale esistenza di elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

Le province, su tali domande, possono richiedere gli accertamenti alla A.U.S.L. che entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta comunica (modello n. 4) alla provincia e per conoscenza al comune territorialmente competente ed all'interessato, l'eventuale esistenza di elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

La provincia, nell'autorizzazione in via generale con procedura specifica, dovrà comunque evidenziare il potere dell'autorità sanitaria di emanare eventuali ed ulteriori provvedimenti amministrativi nel caso accertato di situazioni di pericolo e/o di danno per la salute pubblica e/o l'ambiente derivanti dal nuovo impianto a ridotto inquinamento.

2.2) Impianti esistenti a ridotto inquinamento.

2.2.1 Il titolare della ditta interessata ad ottenere l'autorizzazione alla continuazione alle emissioni di un impianto esistente comportante emissioni in atmosfera, rientrante nell'elenco delle attività a ridotto inquinamento di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, in facoltà di scegliere fra la procedura ordinaria prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 e la procedura specifica ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991.

2.2.2 Le domande per il rilascio dell'autorizzazione in via generale con procedura specifica per attività a ridotto inquinamento (modello n. 5) "devono essere presentate all'amministrazione provinciale e per conoscenza al comune territorialmente competente, corredate della relativa documentazione ivi indicata. Da tale documentazione la composizione quali quantitativa delle emissioni sarà deducibile dall'indicazione delle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel ciclo produttivo.

2.2.3 La provincia, su tali domande, richiede gli accertamenti alla A.U.S.L. che entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, comunica (modello n. 6) alla provincia stessa, e per conoscenza al comune territorialmente competente ed all'interessato, l'eventuale esistenza di elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

La provincia, nell'autorizzazione in via generale con procedura specifica, dovrà comunque evidenziare il potere dell'autorità sanitaria di emanare gli eventuali ed ulteriori provvedimenti amministrativi nel caso accertato di situazioni di pericolo e/o di danno per la salute pubblica e/o l'ambiente derivanti dall'impianto a ridotto inquinamento.

2.2.4 I titolari degli impianti che hanno presentato la domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni oltre i termini di legge (31 luglio 1989) ovvero che hanno presentato la domanda priva degli elementi richiesti dall'art. 12 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (descrizione del ciclo produttivo; tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni), ovvero che debbono ancora presentarla e che intendano avvalersi dell'autorizzazione in via generale, sono tenuti ad autocertificare mediante atto notorio (modello n. 7) lo stato dell'impianto al 31 luglio 1989.

2.3) Rilascio autorizzazione in via generale.

2.3.1 L'autorizzazione in via generale per le attività rientranti nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, viene rilasciata dalle amministrazioni provinciali solo nel caso che:

a) l'azienda abbia installato o previsto idonei sistemi di abbattimento degli inquinanti nelle emissioni;
b) nelle emissioni non siano, sulla base delle materie prime utilizzate, presumibilmente presenti sostanze ritenute cancerogene e/o teratogene e/o mutagene e sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dai provvedimenti emanati ai sensi dell'art.3 comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (paragrafi 1.1 e 1.2 dell'all.1 del decreto Ministero ambiente 12 luglio 1990 "Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione.

2.3.2 Le autorizzazioni in via generale devono prevedere le seguenti prescrizioni:

a) le emissioni devono essere convogliate verso l'alto e la bocca del camino deve risultare più alta di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;
b) devono indicare tipologia e frequenza delle operazioni di manutenzione ordinaria del sistema di abbattimento delle emissioni;
c) i titolari delle attività produttive dovranno tenere un apposito registro con pagine numerate firmate dagli stessi e timbrate dall' A.U.S.L. territorialmente competente, sul quale annotare le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di abbattimento delle emissioni.

2.3.3 Le autorizzazioni in via generale per le attività rientranti nell'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, non dovranno di norma prevedere le misure periodiche delle emissioni a cura della azienda.

3) Costruzione nuovi impianti comportanti emissioni in atmosfera (art. 6 decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203).

3.1 Le domande di autorizzazione (modello n. 8) alla, costruzione di un nuovo impianto comportante emissioni in atmosfera, soggette all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, devono essere inoltrate all'amministrazione provinciale territorialmente competente, corredate della relativa documentazione ivi indicata. Copia della domanda di autorizzazione deve essere inviata al Ministero dell'ambiente ed al sindaco del comune territorialmente competente, in allegato alla istanza di concessione edilizia.

3.2 L'amministrazione provinciale, dopo aver verificato la completezza della domanda e della documentazione allegata, richiede al sindaco del comune territorialmente competente il prescritto parere ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato documentazione incompleta o insufficiente ai fini della valutazione tecnica, l'amministrazione provinciale interrompe i termini di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, invitando il richiedente a completare la documentazione o, se necessario ad apportare modifiche al progetto.

3.3 Il sindaco comunica (modello n. 9) il proprio parere entro 45 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

3.4 Decorso i sopradetti 45 giorni, la provincia, dopo aver sollecitato il sindaco ad esprimere il parere entro un ulteriore periodo, provvederà all'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

3.5 Per le emissioni prodotte da nuovi impianti (di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203), delle more dell'emanazione delle linee guida da parte dello Stato, si precisa che le migliori tecnologie disponibili da utilizzare per la limitazione delle emissioni, sono quelle indicate negli allegati 5 e 6 del decreto Ministero ambiente 12 luglio 1990. I valori di emissione dichiarati dalla ditta nella relazione allegata alla domanda sono autonormanti e devono comunque rispettare i valori minimi di emissione di cui al decreto Ministero ambiente 12 luglio 1990.

Le amministrazioni provinciali per le loro valutazioni, terranno conto dei criteri individuati dal C.R.I.A. Lazio e dallo studio della Regione Lombardia, richiamati nella circolare regionale assessorato sanità n. 59/89.

4) Modifica impianti comportanti variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni (art. 15 lettera A) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203).

4.1 Le domande di autorizzazione (modello n. 10) alla modifica di impianto comportante variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, soggette all'art. 15 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, devono essere inoltrate all'amministrazione provinciale territorialmente competente, corredate della relativa documentazione ivi indicata. Copia della domanda di autorizzazione deve essere inviata al Ministero dell'ambiente ed al sindaco del comune territorialmente competente, in allegato alla istanza di concessione edilizia.,

4.2 L'amministrazione provinciale, dopo aver verificato la completezza della domanda e della documentazione allegata, richiede all'A.U.S.L. territorialmente competente, gli accertamenti igienico-sanitari. Nel caso in cui il richiedente abbia presentato documentazione incompleta o insufficiente ai fini della valutazione tecnica, l'amministrazione provinciale interrompe i termini di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, invitando il richiedente a completare la documentazione o se necessario, ad apportare modifiche al progetto.

4.3 La A.U.S.L. comunica alla provincia (modello n. 11) entro 45 giorni dalla richiesta, gli accertamenti effettuati .

4.4 Decorso i suddetti 45 giorni, la provincia, dopo aver sollecitato la A.U.S.L. provvederà all'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

4.5 Per le emissioni derivanti da modifiche apportate al ciclo produttivo comportanti variazioni quali-quantitative delle stesse ai sensi dell'art. 15 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, nelle more dell'emanazione delle linee guida da parte dello Stato. Si precisa che le migliori tecnologie disponibili da utilizzare per la limitazione delle emissioni sono quelle indicate negli allegati 5 e 6 del decreto ministero ambiente 12 luglio 1990.

I valori di emissione dichiarati dalla azienda nella relazione allegata alla domanda sono autonormanti e devono comunque rispettare i valori minimi di emissione di cui al decreto ministero ambiente 12 luglio 1990.

Le amministrazioni provinciali per le loro valutazioni, terranno conto dei criteri individuati dal C.R.I.A. Lazio e dallo studio della Regione Lombardia, richiamati nella circolare regionale assessorato sanità n. 59/89.

5) Trasferimento impianto in altra località (art. 15 lettera B) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203).

5.1 Le domande di autorizzazione (modello n. 12) al trasferimento di un impianto comportante emissioni in atmosfera, soggette all'art. 15 lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, devono essere inoltrate all'amministrazione provinciale territorialmente competente, corredate della relativa documentazione ivi inchcata. Copia della domanda di autorizzazione deve essere inviata al Ministero dell'ambiente ed al sindaco del comune territorialmente competente, in allegato alla istanza di concessione edilizia.

5.2 L'amministrazione provinciale, dopo aver verificato la completezza della domanda e della documentazione allegata, richiede al sindaco del comune il prescritto parere ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

Nel caso il richiedente abbia presentato documentazione incompleta o insufficiente ai fini della valutazione tecnica, l'amministrazione provinciale interrompe i termini di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203, invitando il richiedente a completare la documentazione o se necessario ad apportare modifiche al progetto,

5.3 Il sindaco comunica (modello n. 13) il proprio parere entro 45 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

5.4 Decorso il suddetto 45 giorni, la provincia, dopo aver sollecitato il sindaco ad esprimere il parere entro un ulteriore periodo, provvederà all'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

6) Domande di autorizzazione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203.

6.1 I titolari degli impianti che hanno presentato la domanda di autorizzazione alla continuazione delle emissioni oltre i termini di legge (31 luglio 1989) ovvero che hanno presentato la domanda priva degli elementi richiesti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (descrizione del ciclo produttivo, tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento, quantità e qualità delle emissioni) ovvero che debbono ancora presentarla, (in tal caso utilizzare il modello n. 14) sono tenuti ad autocertificare mediante atto notorio (modello n. 15) lo stato dell'impianto al 31 luglio 1989.

6.2 I.A.U.S.L. comunica gli accertamenti alla provincia (modello n. 16).

B) Controllo territoriale,

Le amministrazioni provinciali, per lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative, si avvalgono, per i controlli relativi, nelle more della istituzione dell'agenzia regionale per l'ambiente, dei servizi di igiene pubblica e dei presidi multizonali di prevenzione.

I servizi di igiene pubblica provvedono, su richiesta esplicita delle amministrazioni provinciali, alla redazione di rapporti per l'attività di cui sopra ai sensi e con i criteri esplicitati nelle direttive regionali.

Nel ribadire che il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 assoggetta determinate attività che producono emissioni in atmosfera ad una specifica autorizzazione che si aggiunge ad altri atti abilitativi emanati dalle pubbliche amministrazioni, si chiarisce che le A.U.S.L. devono accertare solo l'esistenza delle condizioni di fatto, sotto l'aspetto igienico-sanitario ed ambientale che consentono o meno l'attivazione o la persistenza di impianti che hanno emissioni in atmosfera.

scie che le A.U.S.L. devono accertare solo l'esistenza delle condizioni di fatto, sotto l'aspetto igienico-sanitario ed ambientale che consentono o meno l'attivazione o la persistenza di impianti che hanno emissioni in atmosfera.

C) Rimborso spese amministrative.

Le amministrazioni provinciali per lo svolgimento delle proprie funzioni, previa determinazione dell'organo competente, possono richiedere, quale rimborso spese istruttorie in relazione al tipo di domanda, gli importi massimi di seguito riportati.

Per autorizzazione alla continuazione delle emissioni, ex art. 12 decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203:

a) impianti a ridotto inquinamento: fino ad un massimo di L. 300.000;

b) per gli impianti rientranti all'allegato 1 del D.P.C.M. 21 luglio 1989: fino ad un massimo di L. 1.000.000 con l'aggiunta fino ad un massimo di L. 100.000 per ogni punto di emissione da autorizzare superiore a uno;

c) per gli impianti non rientranti all'allegato I del D.P.C.M. 21 luglio 1989: fino ad un massimo di L. 500.000 con l'aggiunta fino ad un massimo di L. 50.000 per ogni punto di emissione da autorizzare superiore a due.

Per autorizzazione alla costruzione di nuovo impianto o per la sua variazione ex artt. 6 e 15

lettera "a" decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203:

a) impianti a ridotto inquinamento: fino ad un massimo di L. 500.000;

b) per gli impianti rientranti all'allegato I del D.P.C.M. 21 luglio 1989: fino ad un massimo di L. 2.000.000 con l'aggiunta fino ad un massimo di L. 100.000 per ogni punto di emissione da autorizzare superiore a uno;

c) per gli impianti non rientranti all'allegato I del D.P.C.M. 21 luglio 1989: fino ad un massimo di L. 500.000 con l'aggiunta fino ad un massimo di L. 50.000 per ogni punto di emissione da autorizzare superiore a due.

Per autorizzazione al trasferimento di impianto già autorizzato, ex art. 15 lettera b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203:

- a) impianti a ridotto inquinamento: fino ad un massimo di L. 300.000;
- b) per gli impianti rientranti all'allegato I del D.P.C.M. 21 luglio 1989: fino ad un massimo di L. 1.000.000;
- c) per gli impianti non rientranti all'allegato I del D.P.C.M. 21 luglio 1989: fino ad un massimo di L. 500.000,

Per autorizzazione al trasferimento di impianto non autorizzato, ex art. 15 lettera b) decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203:

- a) impianti a ridotto inquinamento: fino ad un massimo di L. 500.000;
- b) per gli impianti rientranti all'allegato I del D.P.C.M. 21 luglio 1989: fino ad un massimo di L. 2.000.000 con l'aggiunta fino ad un massimo di L. 100.000 per ogni punto di emissione da autorizzare superiore a uno;
- c) per gli impianti non rientranti all'allegato I del D.P.C.M. 21 luglio 1989: fino ad un massimo di L. 500.000 con l'aggiunta fino ad un massimo di L. 50.000 per ogni punto di emissione da autorizzare superiore a due.